

Condizioni generali di noleggio (01/2011)

Di seguito con il termine "noleggiatore" viene fatto riferimento a CONTAINEX

- 1) Il mezzo noleggiato rimane di proprietà del noleggiatore.
Il cliente non può rimuovere i segni distintivi apposti sul mezzo e non può cederlo, ipotecarlo, regalarlo, noleggiarlo, ecc. a parti terze.
Il cliente tutela gli interessi del noleggiatore nei confronti di terzi. Il cliente deve informare immediatamente il noleggiatore di eventuali eventi che potrebbero ripercuotersi sul diritto di proprietà del noleggiatore o sull'oggetto del noleggio.
- 2) Il cliente esige che alla presa in consegna e alla restituzione del mezzo venga emessa una ricevuta di consegna/ricezione in cui possono essere indicati eventuali difetti rilevati.
- 3) Il cliente deve restituire il mezzo nello stesso stato regolare e pulito in cui si trovava al momento della presa a noleggio, in considerazione del normale utilizzo. Qualora il mezzo venga restituito in uno stato non regolare e sporco, il noleggiatore riparerà e pulirà il mezzo a costo del cliente.
- 4) Il cliente è responsabile, senza considerazione di colpa e causa, anche in caso di forza maggiore, per il deperimento, lo smarrimento o il danneggiamento dell'oggetto del noleggio nel periodo che va dalla presa in consegna alla restituzione.
- 5) Il mezzo noleggiato non è noleggiato attraverso il noleggiatore.
- 6) Il cliente esamina lo stato e l'idoneità del mezzo alla presa in consegna. L'oggetto del noleggio viene noleggiato nello stato in cui si trova. Eventuali pretese basate sul fatto che il l'oggetto del noleggio non si trovasse nello stato desiderato dal cliente o che non fosse adatto a una tipologia d'uso specifica sono escluse.
Eventuali permessi ufficiali richiesti per l'installazione, lo schieramento e/o l'utilizzo del mezzo devono essere procurati dal cliente.
- 7.1) Si concorda espressamente che il noleggiatore non deve emettere alcun risarcimento per infortuni a persone o danni a merci che non sono oggetto di un contratto specifico, né per altri danni o perdite di utili, salvo che le circostanze di un caso specifico dimostrino la colpa grave del venditore. Il cliente deve fornire prova dei danni subiti. L'inversione dell'onere di prova è esclusa.
- 7.2) L'oggetto del noleggio offre esclusivamente il livello di sicurezza previsto dalle disposizioni sulla matricolazione, le istruzioni operative, le indicazioni del noleggiatore in merito all'utilizzo dell'oggetto del noleggio stesso - con particolare riferimento a eventuali controlli - e altre indicazioni fornite.
- 7.3) In caso di negligenza lieve del noleggiatore, la quota di risarcimento danni si limita al 5% dell'importo del noleggio e non può superare i 6 mesi di noleggio, eccetto i casi in cui si applichi l'articolo 7.1).
- 7.4) Qualora il noleggiatore non riconosca espressamente i danni, le richieste di risarcimento danni devono essere presentate in tribunale entro un anno dalla presa conoscenza dei danni, pena la perdita di valore della richiesta.
- 7.5) Il noleggiatore non è responsabile nei confronti del cliente per fermi di produzione, perdite di utili, fermo macchine, spese contrattuali o altri danni conseguenti economici o indiretti.

7.6) Il cliente esenta il noleggiatore da qualsiasi responsabilità nei confronti di parti terze.

8) Eventuali oneri e importi quali tasse, imposte doganali e imposte maturate sul contratto di noleggio, sul possesso o sull'utilizzo dell'oggetto del noleggio sono a carico del cliente.

9) Il noleggio e altri servizi di cui al presente contratto devono essere pagati immediatamente dopo l'emissione della fattura. Il cliente non ha il diritto di trattenere somme per diritti di cui il noleggiatore non è a conoscenza.

Il primo importo del noleggio viene calcolato per i primi 30 giorni; dopodiché il calcolo viene effettuato in anticipo per il mese civile. Sui primi 30 giorni si applica la tariffa minima, ovvero la stessa che viene applicata anche a periodi di noleggio inferiori. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente o in caso di deterioramento delle relazioni commerciali con il cliente, il noleggiatore ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione immediata dell'oggetto del noleggio o di riappropriarsi dello stesso, anche senza o contro la volontà del cliente, anche se al suo interno si trovano oggetti che non sono oggetto del contratto di noleggio. Il noleggiatore è responsabile per la spedizione di tali oggetti a spese e pericolo del relativo proprietario. Sebbene tali oggetti siano di proprietà o del cliente, il noleggiatore può trattenerli a titolo di pegno o confisca fintanto che non verranno assolti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di ritardato pagamento si addebitano interessi di dilazione del 7,5% (EURIBOR 12 mesi).

Gli obblighi legati al noleggio non possono essere compensati con crediti in contropartita. Il cliente rinuncia espressamente all'esercizio dei diritti di pegno o confisca dell'oggetto del noleggio.

10) Il noleggio ha inizio nel giorno stabilito e termina alla scadenza del periodo concordato. Gli obblighi del cliente, compreso il pagamento della tariffa di noleggio concordata, si estinguono nel momento in cui l'oggetto del noleggio viene restituito nel deposito prestabilito e si accerta lo stato regolare dell'oggetto del noleggio oppure, in caso di perdita, quando il cliente avrà versato al noleggiatore il valore necessario per la sostituzione. La restituzione è comprovata per entrambe le parti da una ricevuta di consegna/ricezione.

11) Il noleggiatore non è responsabile per la messa a disposizione e la fornitura dell'oggetto del noleggio al di fuori dei termini stabiliti.

12) Eventuali modifiche agli accordi devono essere fatte per iscritto.

13) Il foro competente per questo contratto è quello di Vienna. Il noleggiatore può presentare la domanda di risarcimento danni al Tribunale competente presso la sede del cliente.

Si applica la legislazione del foro competente, con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita.

14) L'invalidità di una clausola non compromette la validità delle clausole rimanenti. Al suo posto si considera concordata la clausola il cui significato è quello realmente inteso e voluto dalle parti.